

Assemblea dei soci AIVITER del 29 maggio 2010

RELAZIONE sull'attuazione della legge 3 agosto 2004, N. 206 "Nuove norme a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"

1) PENSIONI INPS e INPDAP dal 1 settembre 2004 per le pensioni dirette degli invalidi di qualsiasi percentuale o grado, per le pensioni indirette e di reversibilità riferite ai caduti ed agli invalidi premorti al 26 agosto 2004; dal 1 gennaio 2007 per le pensioni dirette dei familiari dei caduti e degli invalidi.

Gli Enti pensionistici stanno seppur lentamente dando attuazione alle loro circolari, per l' INPS (rispettivamente n. 122 del 24 ottobre 2007 e n. 98 dell'11 novembre 2008) per l'INPDAP (la circolare n. 30 del 23 ottobre 2007 e le note operative n. 3 del 21/01/2008 punti 10-11, n. 41 del 23/07/2009, n. 58 del 17/11/2009, prot.n. 20773 del 23/12/2009) e sulla base dei criteri ivi indicati, stanno procedendo alla costituzione/ricostituzione delle pensioni da loro censite a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari.

La clausola d'oro prevista dall'art. 7 non risulta avere avuto definita applicazione per la generalità delle pensioni dei privati, degli autonomi ed anche dei dipendenti pubblici, con la sola positiva eccezione dei militari per i quali fino al 2007 la clausola risulterebbe aver trovato piena attuazione.

Segnaliamo per completezza d'informazione che fermo restando, per la quasi totalità dei dipendenti pubblici, l'obbligo dell'INPDAP di pagare le pensioni ricostituite, la rideterminazione, ai sensi della legge 206, dei trattamenti pensionistici già liquidati resta di competenza dell'amministrazione competente che ha emanato l'originario provvedimento di pensione e trattamento di fine servizio (ad es: Ministero della Giustizia per i magistrati, Ministero dell'interno Dipartimento di P.S. per i poliziotti, Ministero della difesa per i carabinieri, i diversi Provveditorati agli studi per gli insegnanti pubblici ecc...) che spesso, a sua volta, contribuisce a ritardare significativamente il riconoscimento dei benefici. Inoltre abbiamo rilevato difformità applicative da parte di alcune Sedi periferiche dell'INPDAP che si discostano, con interpretazioni restrittive, dalle disposizioni stabilite nelle circolari e note operative emanate dalla loro Sede generale.

Quanto sopra premesso, INPDAP ed INPS, a fronte di una specifica richiesta delle Associazioni di avere per ciascun ente un unico referente provinciale esperto della complessa normativa, hanno segnalato quanto segue:

- ***l'INPDAP con Prot. N. 3680/bis del 23 aprile 2009***, già inviatovi in allegato alla comunicazione della convocazione dell'Assemblea del 27 giugno 2009, ***ha indicato i suoi funzionari referenti per ciascuna provincia*** ;

- ***l'INPS ha confermato che i referenti sono quelli già indicati dall'Istituto***, nella corrispondenza intercorsa con il pensionato, ***quali Responsabili locali del procedimento*** . Fermo restando quanto precede, avendo peraltro l'INPS accentrato provvisoriamente tutte le pratiche pensionistiche segnaliamo che, per chiarimenti circa lo stato di avanzamento ed elaborazione di competenza di detto Ente pensionistico, ci si potrà relazionare eccezionalmente al seguente Funzionario della Direzione Generale INPS di Roma: Sig. ra Virginia ROSETTI tel. 06 59054801.

Vogliate per il momento, per problematiche inerenti tali pensioni, contattare i referenti prima indicati a seconda dell'Istituto pensionistico.

Al fine peraltro di censire tutte le posizioni pensionistiche dei nostri associati vittime dirette ancora in vita nonché dei familiari superstiti dei caduti e degli invalidi sia sulle pensioni dirette che su quelle indirette o di reversibilità e quindi poterne monitorare l'avvenuta ricostituzione da parte degli Enti pensionistici competenti, invitiamo ancora una volta i singoli associati e i loro familiari pensionati ad inviarci, **qualora non già fatto precedentemente**, le schede da compilarsi in ogni parte, già inviatevi unitamente alla comunicazione della convocazione dell'Assemblea del 27 giugno 2009.

Potremmo così segnalare, con incisività, eventuali posizioni non ancora recepite dagli enti pensionistici a livello periferico e per le quali non si stia procedendo alla ricostituzione ed anche indicare all'Agenzia Centrale delle Entrate i soggetti pensionati aventi diritto alla restituzione dell'IRPEF e delle addizionali per gli anni per i quali non si sia ancora provveduto (vedasi paragrafo 3).

*N.B. la circolare INPS n.98/2008 e la risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 453 E/2008 hanno stabilito l'importante principio per cui l'avente diritto titolare di più posizioni assicurative ovvero di più **pensioni dirette, può usufruire dei benefici pensionistici previsti dall'art. 2 e 3 della l. n. 206/2004 (10 anni, 7,5%, esenzione fiscale totale) su ciascuna pensione.***

2) Pensioni Casse private e Casse speciali bancarie

Malgrado le nostre sollecitazioni, non sono ancora sciolti i nodi applicativi e procedurali da parte delle amministrazioni competenti per poter attribuire i benefici pensionistici alle vittime e/o loro familiari con posizione assicurativa presso Casse private (ENPAM, ENPAP, INARCASSA ecc...) e Casse speciali bancarie.

3) RESTITUZIONE IRPEF ED ADDIZIONALI : dal 1 settembre 2004 per le pensioni dirette degli invalidi di qualsiasi percentuale o grado, per le pensioni indirette e di reversibilità riferite ai caduti ed agli invalidi premorti al 26 agosto 2004; dal 1 gennaio 2007 per le pensioni dirette dei familiari dei caduti e degli invalidi.

Su tutte tali pensioni come noto, vi è esenzione totale dall'IRPEF e da addizionali (v.si circolare n. 453/E del 1 dicembre 2008 dell'Agenzia Centrale delle Entrate).

Per i periodi per i quali l'Agenzia centrale delle Entrate non ha ancora provveduto alla restituzione di tutte le imposte sulle pensioni non dovute - e per i quali si segnala che fino all'anno fiscale 2007 il rimborso avrebbe potuto esser già perfezionato dalla stessa Agenzia- per sopperire a criticità verificatesi nelle procedure di comunicazione informatica con gli Enti pensionistici che non sempre hanno ben funzionato, la stessa Agenzia ci ha chiesto di segnalarle i nominativi e riferimenti dei pensionati aderenti alla nostra Associazione per potersi a Sua volta attivare nei confronti dei diversi Enti pensionistici, al fine di poter predisporre automaticamente e più celermente i rimborsi di imposta anche per i casi di cui non ha conoscenza.

Per far fronte a questa richiesta, che si sottolinea ha lo scopo di agevolare la restituzione di imposte, si rafforza l'esigenza di completare il censimento di tutte le posizioni pensionistiche (vedasi V capoverso paragrafo 1) ed invitiamo pertanto gli associati e loro familiari, già pensionati, che non vi abbiano ancora provveduto, ad inviarci le schede succitate debitamente compilate.

Inoltre e sempre per accelerare le procedure di restituzione, l'Agenzia delle Entrate ci ha segnalato la necessità che ciascun pensionato avente diritto alla restituzione d'imposte, si rivolga, munito di carta d'identità e degli estremi dell'IBAN del proprio conto corrente, all'ufficio rimborsi ubicato presso l'Agenzia locale delle Entrate competenti per residenza e proceda, con l'assistenza degli addetti, alla compilazione del modello **aggiornato per i rimborsi fiscali** inserendo le nuove coordinate bancarie a 27 cifre, appunto l'IBAN introdotto recentemente.

Per ultimo si invitano i pensionati, ancora in attesa della certificazione prefettizia di riconoscimento dello "status" di invalido vittima del terrorismo o di familiare di caduto/invalido di vittima del terrorismo, a richiedere **quanto prima** la restituzione dell'Irpef all'Agenzia locale competente nonché all'Agenzia centrale delle Entrate poiché, per la restituzione delle imposte, è applicato il termine di decadenza di 48 mesi dall'istanza: non sono pertanto considerate e restituite le ritenute fiscali riguardanti mensilità pensionistiche percepite oltre tale termine di decadenza.

4) 1. TFR riferiti ai dipendenti privati e lavoratori autonomi destinatari degli articoli 2 e 3 commi 1 e 1 bis della legge.

Definitivamente chiarita con Messaggio INPS n. 014190 del 23/06/2009 la competenza per l'erogazione a dette categorie dei benefici indicati a cura del Ministero dell'Interno- Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione-Direzione Centrale per i diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze. Area 1 (Vittime del Terrorismo)- via Cesare Balbo, 39- 00184 Roma-Fax 06/46549720- Referente Dr.ssa STALTARI.

Per semplificare gli adempimenti degli interessati le domande di riconoscimento dei benefici già presentate all'INPS, sono considerate come presentate al Min. Interno (v.si penultimo capoverso del messaggio INPS 014190 prima citato).

Si stanno definendo gli ultimi aspetti interpretativi ed applicativi; il Ministero dell'Interno ha assicurato, a breve, la liquidazione di tali trattamenti.

5) .2 Trattamenti di fine servizio e di fine rapporto ai dipendenti pubblici destinatari degli articoli 2 e 3 commi 1 e 1 bis della legge.

Le istruzioni per l'uniforme applicazione di tali benefici sono state indicate nella circolare INPDAP n. 15 del 28/10/2008; tali modalità applicative sono state da noi fortemente contestate al Tavolo Tecnico del 7 aprile 2009.

6) Nuove domande per l'erogazione di tutti i TFR aggiuntivi o sostitutivi, trattamenti di fine servizio e trattamenti equipollenti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 206/2004 riferiti ai caduti, agli invalidi con inabilità pari o superiore all'80% e agli invalidi premorti al 26 agosto 2004.

E' importante segnalare la particolare situazione degli eredi alla successione dei superstiti dei caduti e degli invalidi premorti al 26 agosto 2004) o delle vittime dirette in vita (invalidi con inabilità superiore/uguale all'80%) facenti parte delle categorie espressamente indicate all'oggetto del paragrafo , che, fino al 31 dicembre 2006, erano rimasti esclusi per legge da detti benefici e che invece, successivamente, sono stati anch'essi ammessi al beneficio dei TFR.

Limitatamente a tali soggetti, **che non abbiano ancor oggi presentata richiesta di detti specifici TFR, TFS o Trattamenti equipollenti**, si rende necessario- inclusi superstiti di appartenenti alle forze dell'ordine, militari, magistrati per le quali categorie le rispettive amministrazioni non provvedono d'ufficio- **l'urgente invio** della domanda di detti benefici contenente anche *l'espressa richiesta dell' interruzione di ogni termine di prescrizione ad ogni fine* , ad entrambi i seguenti destinatari :

- alla Prefettura di residenza;

- a seconda della competenza , al Ministero dell'Interno ecc....Roma (per i dipendenti privati e lavoratori autonomi all'indirizzo sopra indicato) o all'INPDAP competente per residenza per i dipendenti pubblici ,per i quali sia stata accertato, come previsto per la maggioranza dei casi, l'obbligo di pagare i trattamenti di fine servizio ecc...da parte di tale istituto.

7) Doppia annualità della pensione

L'art. 5 comma 4 della legge n. 206/2004 prevede che, in caso di decesso dei soggetti rimasti vittima di terrorismo con invalidità non inferiore al 25%, ai loro superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità nonché, per i caduti, ai soggetti aventi diritto alla pensione indiretta sono attribuite 26 mensilità del trattamento pensionistico riferito al deceduto.

Per i dipendenti pubblici , prescindendo dalla originaria amministrazione di appartenenza, le modalità di computo sono state indicate dall' INPDAP nella circolare n. 30 del 23/10/2007 con la annotazione, secondo quanto comunicatoci recentissimamente da alcuni associati, che **lo stesso Istituto risulterebbe competente non solo per il computo ma anche l'erogazione dell'indennità ai beneficiari**.

Per i dipendenti privati e lavoratori autonomi l'INPS ha confermato la sua competenza e le modalità di computo con messaggio n. 18124 del 7/08/2009.

Non abbiamo, al momento, conferma, se non per rarissimi casi, di avvenuta liquidazione dell'indennità da parte dell'INPS a favore della generalità dei superstiti di dipendenti privati e lavoratori autonomi. Relativamente ai dipendenti pubblici le liquidazioni delle indennità sono bloccate, in quanto non risulterebbe siano ancora state definite e comunicate all'INPDAP, dalle Amministrazioni ministeriali competenti, le necessarie procedure dispositive per le erogazioni.

8) Borse di studio

E' stato emanato , con DPR 5 maggio 2009, n. 58, un nuovo regolamento per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei loro superstiti. Il regolamento approvato non ha tenuto conto delle principali indicazioni delle Associazioni.

9) Aggravamento art. 6 comma 1 della legge n. 206/2004

Con validità 1/01/2010 è stato emanato il DPR 30 ottobre 2009, n. 181 il regolamento che ha indicato i criteri medico-legali per la determinazione del danno biologico e morale delle vittime del terrorismo.

Si tratta di criteri estremamente complicati che richiedono ben tre diverse valutazioni tabellari. Riteniamo opportuna la consulenza di medici-legali che conoscano molto bene la materia.

Per i soggetti già visitati con valutazione dell'invalidità operata in difformità dal Regolamento, è possibile richiedere la revisione, previa domanda alle Prefetture competenti. Si sottolinea che

la percentuale di invalidità non può essere rideterminata in misura inferiore a quella per la quale si è provveduto all'attribuzione dei benefici richiesti o a quella stabilita in via giudiziale. Anche per il regolamento in argomento non si è tenuto in alcun conto delle principali indicazioni delle Associazioni. Per i primi casi visionati in applicazione del regolamento, abbiamo riscontrato valutazioni percentuali operate da alcune CMO militari fortemente sottostimate per la patologia del Disturbo Post Traumatico da Stress, rispetto a quelle forniteci, a parità di gravità, da parte della Presidenza del Consiglio ed elaborate dalla Sanità centrale di medicina legale del Ministero della Difesa. Anche sui criteri valutativi discrezionali per la quantificazione del Danno morale abbiamo riscontrato forti disomogeneità.

10) Infine continua incessantemente la nostra opera perché siano introdotte numerose interpretazioni di maggior favore in materia pensionistica, rispetto a quanto attualmente disciplinato dalle circolari INPS ed INPDAP citate nel primo paragrafo, ma anche su altri temi (quali ad esempio l'aggravamento, l'applicazione delle previste agevolazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, anche al di fuori della regione di residenza, ecc..) nonché per l'emanazione di ulteriori interventi legislativi per rafforzare/parificare i diritti sulle pensioni, assistenza, sanità, borse di studio, collocamento ecc.... Temi ampiamente illustrati ai Tavoli Tecnici del 7 e 8 aprile 2009, richiesti da molto tempo e più volte sollecitati, che sono ancora all'esame della Presidenza del Consiglio.

Torino, 29 maggio 2010

AIVITER
Il vicepresidente
Roberto C. Della Rocca